



PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO

Reg.delib.n. **506**

Prot. n.

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA PROVINCIALE

O G G E T T O:

Interventi di inserimento/reinserimento lavorativo a favore di donne vittime di violenza.

Il giorno **04 Aprile 2014** ad ore **08:10** nella sala delle Sedute
in seguito a convocazione disposta con avviso agli assessori, si è riunita

LA GIUNTA PROVINCIALE

sotto la presidenza del

PRESIDENTE

UGO ROSSI

Presenti:

VICE PRESIDENTE
ASSESSORI

ALESSANDRO OLIVI
DONATA BORGONOVO RE
CARLO DALDOSS
MICHELE DALLAPICCOLA
SARA FERRARI
MAURO GILMOZZI
TIZIANO MELLARINI

Assiste:

LA DIRIGENTE

PATRIZIA GENTILE

Il Presidente, constatato il numero legale degli intervenuti, dichiara aperta la seduta

Il relatore comunica:

il sistema provinciale di rilevazione delle denunce relative alla violenza contro le donne, creato nel 2012, ha evidenziato tra il 2011 e il 2012 – biennio finora analizzato – un incremento delle denunce del 13%, per un rapporto di circa 3 donne ogni 10.000. I reati più denunciati sono molestie, ingiurie e lesioni dolose. Il sistema ha inoltre evidenziato che tutte le aree del Trentino sono interessate dal fenomeno delle violenze sulle donne, in modo proporzionale alla distribuzione della popolazione femminile. La maggior parte delle violenze sulle donne viene perpetrata per più dell'80% da autori conosciuti, ed in particolare da partner ed ex partner; tale dato dimostra che si tratta di un fenomeno prettamente domestico, anche se le violenze perpetrate da sconosciuti, seppure in numero contenuto, spesso provocano maggior risonanza mediatica.

Il sistema normativo provinciale, rappresentato dalla Legge provinciale 9 marzo 2010, n. 6, recante «Interventi per la prevenzione della violenza di genere e per la tutela delle donne che ne sono vittime» e dalla legge provinciale 27 luglio 2007, n. 13, Legge provinciale sulle politiche sociali, ed in particolare gli articoli 17 e 43, già prevede una serie di interventi a sostegno delle donne vittime di violenza, ma questi strumenti devono essere rafforzati e resi agevolmente accessibili da parte delle destinatarie e delle strutture di accoglienza che le seguono.

Poiché spesso le donne prive di autonomia economica sono costrette a subire la violenza per lungo tempo, per poter intraprendere un percorso di reinserimento sociale delle stesse è opportuno integrare le azioni di sostegno con interventi di inserimento lavorativo. Si deve infatti tener presente che talvolta le vittime sono costrette dall'autore della violenza, che come predetto spesso coincide con il partner, a lasciare il lavoro, per poter esercitare in questo modo un controllo assoluto su di esse. È quindi indispensabile intervenire favorendo il reinserimento nella vita sociale anche attraverso il lavoro.

È possibile ricorrere all'utilizzo di strumenti già previsti dal Documento degli interventi di politica del lavoro, che si rivolgono a soggetti in situazione di svantaggio o in stato di bisogno, come per esempio l'intervento n. 18 volto a finanziare progetti presentati da cooperative sociali di inserimento lavorativo; l'intervento n. 18*bis* relativo a progetti individualizzati destinati allo sviluppo dell'occupabilità di persone svantaggiate attraverso titoli di acquisti; l'intervento 18*ter* relativo a progetti integrati di formazione, inserimento occupazionale e accompagnamento di soggetti svantaggiati; l'intervento 19, relativo ai progetti per l'accompagnamento alla occupabilità attraverso lavori socialmente utili.

Posto che le donne vittime di violenza potrebbero già essere ricomprese fra i beneficiari dei predetti interventi, si ritiene opportuno prevedere dei meccanismi idonei a favorire un canale preferenziale d'accesso per tali beneficiarie (protocolli di intesa specifici con gli enti pubblici territoriali e livelli di contribuzione pubblica maggiorati).

Per far fronte al fenomeno della violenza sulle donne, si ritiene che sia necessario individuare ed attivare progetti di inserimento lavorativo mirati e coerenti con la posizione di particolare svantaggio, prevedendo innanzitutto un servizio di accoglienza e di orientamento da parte di personale specializzato e progetti di

inserimento lavorativi specifici, anche utilizzando strumenti già presenti, ma con modalità integrate e personalizzate.

Al fine di individuare in modo preciso le destinatarie dei progetti speciali, si ritiene opportuno fare riferimento alle donne vittime di violenza segnalate come tali dai servizi sociali.

Ciò premesso,

LA GIUNTA PROVINCIALE

- Vista la legge provinciale 9 marzo 2010, n. 6 recante «Interventi per la prevenzione della violenza di genere e per la tutela delle donne che ne sono vittime»;
- Vista la legge provinciale 27 luglio 2007, n. 13 ed in particolare gli articoli 17 e 43 (Legge provinciale sulle politiche sociali);
- vista la legge provinciale 16 giugno 1983, n. 19, Legge provinciale sul lavoro;
- visto il Documento degli interventi di politica del lavoro in vigore;

A voti unanimi espressi a norma di legge,

DELIBERA

- 1) di promuovere l'attivazione di una serie di interventi specifici a favore dell'inserimento lavorativo delle donne vittime di violenza;
- 2) di stabilire che le destinatarie degli interventi di cui al punto 1) siano le donne vittime di violenza segnalate dai servizi sociali;
- 3) di stabilire che gli interventi di cui al punto 1) devono rispettare i seguenti criteri e linee di azione:
 - a) attività di accoglienza e orientamento a favore della donna vittima di violenza da parte di personale specializzato di Agenzia del lavoro con professionalità idonea a gestire questo tipo di svantaggio;
 - b) previsione della categoria specifica delle donne vittime di violenza segnalate dai servizi sociali nell'ambito della classe generale dei soggetti svantaggiati destinatari di interventi di politica del lavoro;
 - c) previsione della possibilità di utilizzo del sostegno all'inserimento lavorativo in cooperative, definito negli interventi 18, 18bis e 18ter del Documento degli interventi di politica del lavoro, a favore delle donne vittime di violenza, segnalate dai servizi sociali, come categoria degna di attenzione specifica e con un intervento finanziario maggiore rispetto a quello previsto per la generalità degli svantaggiati, attraverso una percentuale di riconoscimento dei costi del lavoro maggiorata di almeno 10 punti percentuali a favore di tale categoria di svantaggio;

- d) previsione della possibilità di accesso all'intervento 19 (Progetti per l'accompagnamento alla occupabilità attraverso lavori socialmente utili) del Documento degli interventi di politica del lavoro a favore delle donne vittime di violenza, segnalate dai servizi sociali, come categoria degna di attenzione specifica, individuando canali privilegiati di accesso;
 - e) estensione alle donne vittime di violenza di tutti gli interventi previsti nel Documento degli interventi di politica del lavoro a favore delle persone svantaggiate, compresi gli incentivi all'assunzione e i tirocini;
- 4) di incaricare l'Agenzia del lavoro di predisporre le necessarie modifiche al vigente Documento degli interventi di politica del lavoro, al fine di dare attuazione ai punti 1, 2 e 3 della presente deliberazione, da proporre alla Commissione provinciale per l'impiego ed alla Giunta provinciale per la loro adozione;
- 5) di dare atto che la presente deliberazione non comporta impegni di spesa a carico del bilancio provinciale, in quanto tutti i costi sono posti a carico del bilancio dell'Agenzia del lavoro.

ACC